

Esami di stato secondo ciclo candidati con disabilità e DSA

Conferenza di servizio per i Presidenti delle
Commissioni d'Esame

Dott.ssa Antonella Giannellini

ORDINANZA MINISTERIALE 11 2015

**Istruzioni e modalità organizzative ed operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle scuole statali e non statali.**

Anno scolastico 2014/15

Art. 2 CANDIDATI INTERNI (ORDINANZA MINISTERIALE N.37 del 19-5-2014)

6. L'esito della valutazione

Omissis...

Gli alunni certificati **con disabilità**, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato **differenziato** (P.E.I.), sono **valutati** dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi **unicamente** allo svolgimento di tale **piano**. Sono, pertanto, ammessi sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe a sostenere gli esami di Stato su **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione** di cui **all'articolo 13 del D.P.R. n.323/1998**. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «**Non ammesso**»..... **per i voti** riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma **non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto**, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

I candidati con diagnosi di **Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)**, che.....hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero** dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, **sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.** Sono pertanto, ammessi sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe a sostenere gli esami di Stato su **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n.323/1998.** *idem come prima* Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma **non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto**, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

(Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del **31 marzo**, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA)

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali”

ART. 15 RIUNIONE PRELIMINARE

(omissis)

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli **atti e i documenti** relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare **esamina**:

(omissis)

h) **documentazione** relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art.22...

i) eventuale **documentazione** relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con (BES);

ART. 20

Correzione e valutazione delle prove scritte

- Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe
(ivi compresi i **candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato**)

nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

ART. 22

Esame dei candidati con disabilità

La commissione predispone prove **equipollenti**:

- mezzi tecnici o modo diversi
- sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti

Idonee a verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione per il rilascio del diploma

- Per la **predisposizione** la commissione può avvalersi di **personale esperto**

- Per lo **svolgimento** dei medesimi **operatori** che hanno seguito l'alunno durante l'anno

Rilascio diploma di Stato

Per i candidati disabili con percorso
differenziato:

- prove differenziate coerenti con il percorso svolto
- I testi delle prove sono elaborati dalla commissione sulla base della documentazione fornita dal CDC

N.B le prove differenziate vanno indicate nell'attestazione ma non nei tabelloni

Rilascio attestato di cui all'art.13 DPR 323/98

Art. 23

Esame dei candidati con DSA o con BES

La commissione terrà in debita considerazione:

- Modalità didattiche e forme di valutazione individuate nell'ambito dei **percorsi didattici individualizzati e personalizzati**
- documento del 15 maggio dovrà contenere il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione ai sensi dell'art.5 DM 5669 del 12 luglio 2011

- Sulla base di tale documentazione le Commissioni predispongono **adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali**
- Nelle prove scritte, i **candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato** o da altra documentazione ai sensi dell'art.5 DM 5669 del 12 luglio 2011
- I candidati possono usufruire di **dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove registrati** in formato mp3

- Un componente della commissione che possa **leggere i testi** delle prove scritte
- **tempi più lunghi** di quelli ordinari
- Nella terza prova scritta,rispetto alla lingua straniera, adottare **criteri valutativi** attenti **soprattutto al contenuto** piuttosto che alla forma
- Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e **strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Prove CON ESONERO lingua/e straniera/e

percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e

- prove differenziate
- attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998
- va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Prove CON DISPENSA lingua/e straniera/e

Percorso didattico ordinario con dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e

- Nel caso in cui la **lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta sosterrà prova orale sostitutiva**
- **Anche nella terza prova scritta**, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di **prova orale sostitutiva**

Precisazione

Condizioni dispensa dalla prestazione scritta in corso d'anno e in sede di esame:

- **Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo** e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte
- **Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera** presentata dalla **famiglia o dall'allievo se maggiorenne**
- **Approvazione da parte del consiglio di classe** che confermi la dispensa ...

DM 5669 12 luglio 2011 art.6 comma 5

- **La prova orale sostitutiva**, nel caso sia oggetto di seconda o di terza prova scritta, avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda/terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo

comma 4 altre situazione di alunni con BES

Per altre situazioni di alunni con **BES**, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato

Il CDC trasmette alla Commissione

– Il PDP

- Possibile utilizzare strumenti compensativi
- NON è invece possibile utilizzare le misure dispensative
- Attenzione alla valutazione

La Commissione

- Esamina gli elementi forniti dal CDC
- Tiene in debita considerazione il PDP
 - Modalità didattiche
 - Forme di valutazione